

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/90 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1990

relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,considerando che le merci descritte nel regolamento (CEE) n. 964/71 della Commissione, del 10 maggio 1971, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici <sup>(3)</sup>, erano state classificate in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 964/71 nella sua totalità;

considerando che i sopraindicati adeguamenti alla nomenclatura combinata costituiscono semplici operazioni tecniche, che non comportano alcun cambiamento per quanto riguarda la portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 964/71,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La macellazione di animali domestici dei codici NC da 0101 a 0104 conferisce alle carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate così ottenute, l'origine del paese ove è avvenuta la macellazione, solo se gli animali in questione sono stati ingrassati in tale paese per un periodo di almeno tre mesi nel caso di cavalli, asini, muli e bovini, ed almeno due mesi nel caso di animali della specie suina, caprina e ovina.

*Articolo 2*

Se la macellazione non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 1, la carne e le frattaglie di cui al suddetto articolo sono considerate originarie del paese in cui gli animali da cui sono state ottenute sono stati ingrassati o allevati per il periodo più lungo.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 964/71 è abrogato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 104 dell'11. 5. 1971, pag. 12.